

Domande giudiziarie - rispetto ai terzi - Trascrizione della domanda di nullità di atto soggetto a trascrizione ex art. 2652, n. 6 c.c. - Cancellazione della trascrizione della domanda e contestuale annotazione della sentenza di accoglimento ex art. 2655 c.c. - Conseguenze - Fondamento.

La disciplina prevista dall'art. 2652, n. 6, c.c., relativa agli effetti della trascrizione della domanda di accertamento della nullità di un atto soggetto a trascrizione, si applica anche in caso di successiva cancellazione della trascrizione della domanda e di contestuale annotazione sostitutiva della sentenza di accoglimento poiché la cancellazione della trascrizione della domanda ha effetto ex nunc, e non retroattivo, ed alla trascrizione della domanda subentra, in continuità, l'esito positivo del giudizio con la correlata annotazione della pronuncia accertativa a margine della trascrizione degli atti dichiarati nulli ex art. 2655 c.c.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 8580 del 29/03/2024 (Rv. 670675-02)

Riferimenti normativi: Cod\_Civ\_art\_2652, Cod\_Civ\_art\_2655